

Newsletter n. 3 del 24 Gennaio 2022

1. L. N. 238/2021 - Pubblicata la LEGGE EUROPEA 2019-2020 - In vigore dal 1° febbraio 2022

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, la **Legge 23 dicembre 2021, n. 238**, recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**".

Il provvedimento si compone di **48 articoli** che modificano o integrano disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e contiene disposizioni aventi natura eterogenea, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia, nonché altre disposizioni.

Con la pubblicazione della Legge europea 2019-2020, l'Italia manda a Bruxelles la **richiesta di archiviazione per 12 misure che comporteranno la chiusura di altrettante procedure di infrazione**.

La legge reca tra l'altro principi e criteri direttivi in materia di:

- riconoscimento delle **qualifiche professionali**. Procedura di infrazione n. 2018/2295 (art. 5);
- etichettatura dei **succhi di frutta e d altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana**. Attuazione della rettifica della direttiva n. 2001/112/CE (art. 8);
- **contratti pubblici**. Procedura di infrazione n. 2018/2273 (art. 10);
- validità e rinnovo del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (art. 15);
- proroga del **visto d'ingresso per soggiorni di breve durata**. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 (art. 16);
- rilascio dei **documenti di viaggio europei** per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953 (art. 17);
- **agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**. Attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive n. 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (art. 23);
- **bilancio di esercizio e consolidato**. Attuazione della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva n. 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (art. 24).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della legge clicca qui.](#)

1.1. L. N. 238/2021 - Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero - Cambia nuovamente la riforma del 2018 - Nuove modifiche al Codice della strada

L'articolo 2, reca "**disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso Ares 2019/4793003**".

L'articolo in questione interviene con alcune **modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992** (Codice della strada) ridefinendo in particolare le formalità necessarie per la **circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti in Italia**.

Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, il fenomeno della cosiddetta "estero-vestizione" ovvero la pratica di immatricolare all'estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.

Il legislatore interviene nuovamente con alcune modifiche sulla disciplina che regola la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero, **cancellando di fatto la riforma del 2018** introdotta con i decreti Sicurezza.

Il decreto-legge 113/2018 (convertito dalla L. n. 132/2018), tra le altre cose, aveva, infatti, introdotto una severa **stretta sui veicoli circolanti con targa estera** riducendo da 365 a soli **60 giorni**, con riferimento ai residenti, il tempo limite per **reimmatricolare la vettura in Italia**, al fine di stroncare il cattivo andazzo di utilizzare una targa straniera per assicurarsi vantaggi fiscali non dovuti (non pagando, ad esempio, l'IPT o il bollo auto).

Le **novità erano principalmente contenute nell'articolo 93 del Codice della Strada** che prevedeva comunque delle **deroghe** per i veicoli presi a noleggio o in leasing presso operatori UE/SEE non aventi una sede secondaria o effettiva in Italia, e anche per i dipendenti o collaboratori di aziende UE/SEE alla guida di vetture in comodato.

Con la nuova legge n. 238/2021 vengono abrogati i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'articolo 93 del Codice della strada riguardanti le auto con targa estera, viene **introdotto uno specifico articolo 93-bis** e vengono **riformulati altri articoli 94, 132 e 196**, che modificano la normativa sulla circolazione sul territorio italiano di veicoli immatricolati oltre confine.

Vengono inclusi anche i rimorchi, rimodulate le sanzioni e allargate le esenzioni (ai mezzi targati San Marino). Ma soprattutto viene in parte riformulato il divieto: i veicoli con targa estera di proprietà di residenti in Italia possono circolare nel Paese per tre mesi da quando l'interessato ha preso la residenza italiana.

Al **comma 1** dell'articolo 93-bis viene fissato il precetto secondo cui gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi **immatricolati in uno Stato estero** che risultino di proprietà di persone aventi la **residenza anagrafica in Italia**, possano circolare sul territorio nazionale a condizione però che **entro tre mesi** (e non più due mesi/60 giorni, come prima) dall'acquisizione della residenza siano **immatricolati con targa italiana**.

Il successivo **comma 2** specifica che a bordo di un veicolo immatricolato in uno Stato estero, condotto sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia **non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso**, debba sempre custodirsi un **documento**, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti chiaramente **il titolo e la durata della disponibilità del veicolo**.

Per quanto riguarda invece il **regime sanzionatorio**, sono previste:

- a) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.600** a cui va aggiunto il ritiro del documento di circolazione per chi guida un'auto con targa estera tre mesi dopo aver preso la residenza in Italia e per i frontalieri che non registrano la proprietà del veicolo;
- b) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 250 a 1.000 euro** per chi circola senza il documento richiesto nel comma 2 dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quest'ultima sanzione sale da un minimo **di 712 a un massimo di 3.558 euro** (più ritiro dalla circolazione) se il titolo e la durata della disponibilità del veicolo non sono registrati al PRA nei casi richiesti.

Altra novità è quella che si desume dalla nuova formulazione dell'**articolo 132 del Codice della Strada** relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da **non residenti in Italia**. Questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la **durata massima di un anno** in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l'intera durata del mandato. Nel caso di inosservanza la sanzione è **da 400 a 1.600 euro**, a cui va aggiunto il ritiro del documento di circolazione.

1.2. L. N. 238/2021 - Esercizio dell'attività di mediazione - Cambiano le incompatibilità

L'**articolo 4** reca "**Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175**".

Al **comma 2** viene riformulato il comma 3 dell'art. 5, della legge n. 39/1989 che disciplina le incompatibilità con riferimento all'attività degli **agenti immobiliari e dei mediatori merceologici**: «**3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi**».

Ricordiamo che la precedente formulazione del comma 3, come da ultimo modificato dall'art. 2 della L. nm. 37/2019 prevedeva che "**3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi**".

La modifica ha, dunque, comportato un **allargamento dei soggetti che possono svolgere anche l'attività di intermediazione immobiliare e merceologica**, escludendo dall'incompatibilità i dipendenti di "enti privati", come richiesto dalla Comunità Europea, ricompresi invece nella precedente formulazione, ed ha rimodulato le altre incompatibilità, confermando il sistema esistente.

Il Legislatore ha confermato la sussistenza dell'incompatibilità sia con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, precisando e aggiungendo che in tale incompatibilità devono essere ricompresi anche i dipendenti di tali imprenditori, sia con l'esercizio di attività professionali attinenti al medesimo settore merceologico, sia soprattutto con le attività svolte in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari, comparto avulso dalla mediazione immobiliare e merceologica, regolato da disposizioni normative specifiche e assai rigorose.

1.3. L. N. 238/2021 - Le modifiche al Codice degli appalti a fronte della procedura di infrazione n. 2018/2273

1) Tra le finalità della legge europea 2019-2020, nel settore dei contratti pubblici, c'è anzitutto quella di chiudere la **procedura di infrazione n. 2018/2273**, avviata tre anni or sono e tuttora pendente.

Il 24 gennaio 2019, la Commissione europea aveva infatti inviato una lettera di costituzione in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale ha contestato all'Italia l'incompatibilità di alcune disposizioni dell'ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle **concessioni** (direttiva 2014/23), agli **appalti**

pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e agli **appalti pubblici nei settori speciali** (direttiva 2014/25).

Successivamente, il **27 novembre 2019**, la Commissione europea ha indirizzato all'esecutivo una **lettera di costituzione in mora complementare**, rilevando che i problemi di conformità sollevati in precedenza **non erano** ancora **risolti** e individuando **ulteriori disposizioni** della legislazione italiana **non conformi** alle citate direttive.

Il Governo italiano ha comunicato l'intenzione di apportare modificazioni alla legislazione vigente, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella europea, fornendo elementi di informazione e di chiarimento rispetto a taluni profili di incompatibilità che a suo giudizio non necessiterebbero di ulteriori interventi normativi.

Sulla materia è intervenuta l' **Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)** la quale, il 4 novembre 2020, ha inviato una **segnalazione** sui limiti di utilizzo del subappalto in cui ritiene **opportuna** una **modifica** normativa volta a:

- **eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima** di affidamento subappaltabile;
- **prevedere l'obbligo** in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, **di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto**, oltre all'identità dei subappaltatori;
- **consentire** alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, **eventuali limiti all'utilizzo del subappalto** che siano **proporzionati** rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguite **e adeguatamente motivati** in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell'identità dei subappaltatori.

2) Con l'**articolo 10** della L. n. 238/2021 vengono apportate **significative modifiche ai seguenti articoli del Codice dei contratti**, in risposta alla citata procedura di infrazione europea promossa contro l'Italia:

- l'art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l'art. 46 - Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- l'art. 80 - Motivi di esclusione;
- l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);
- l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;
- l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

Le modifiche apportate sono relative alla procedura di appalto al fine di:

- Individuare gli **ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi**. All'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti viene inserito un periodo che apre alla possibilità per un progettista di affidare le attività di consulenza specialistica in materia ambientale a consulenti esterni, pur mantenendo la responsabilità dell'incarico:
«Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività».
- Intervenire in merito ai **motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate**, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. La modifica riguarda il comma 4, quinto periodo, dell'art. 80, dove viene precisato che **le gravi violazioni non definitive in materia contributiva/previdenziale** sono definite sempre all'art. 80 (dal 4° periodo del comma 4: quelle ostative al rilascio del DURC) mentre quelle **fiscali** saranno definite da un prossimo decreto interministeriale (Finanze/Infrastrutture) "*recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro*".
- Specificare ulteriori compiti a carico del **direttore dei lavori**. All'**articolo 113-bis**, con l'aggiunta di sei nuovi commi (dal 1-bis al 1-septies), viene aggiunta una nuova previsione relativa al direttore dei lavori **in caso di avanzamento dei lavori**: deve accertare le condizioni contrattuali per lo stato di avanzamento, trasmettere la **comunicazione sull'adozione dello stato di avanzamento al RUP** (responsabile unico del procedimento), emettere il certificato di pagamento. Segue emissione fattura da parte dell'esecutore, non subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP dovrà essere annotato nel registro di contabilità.

- Specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il **principio di non discriminazione fra i diversi soggetti** sulla base della forma giuridica assunta;
- Prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i **requisiti minimi** che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste.

Al comma 5, si prevede, inoltre, che le modifiche introdotte al Codice troveranno applicazione alle procedure dei bandi o degli avvisi di gara **pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge** (1° febbraio 2022), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione n. 2018/2273 clicca qui.](#)

1.4. L. N. 238/2021 - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Fissata una data di scadenza

L'**articolo 15**, concernente le disposizioni in materia di validità e rinnovo del documento di **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a **10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni**, e a **5 anni per i minorenni**, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo status, nel corso della sua validità.

A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) e l'articolo 17 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo unico).

Il permesso di soggiorno UE, secondo la normativa vigente, è a tempo indeterminato ed è valido come documento di identificazione per 5 anni.

Pertanto il rinnovo è a discrezione dell'interessato, qualora questi intenda utilizzare il permesso anche come documento di identificazione.

Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, il cui allegato (lettera a), punto 11), modificando il regolamento (CE) n. 1030/2002 (istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi), "**non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla mera scadenza fisica del prototipo e non al diritto di residenza conferito dallo Stato membro**".

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno; ex permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) è un titolo, previsto dall'art 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), che viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in uno dei Paesi Membri dell'Unione Europea e soddisfa determinati requisiti.

Secondo la novella del comma 2 del citato articolo 9, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie.

Per gli **stranieri di età inferiore agli anni diciotto** la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di **cinque anni**.

Si prevede poi che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in corso di validità, **costituisce documento di identificazione personale** alla stregua della carta d'identità e di ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DPR 445/2000)

Attenzione: il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge **non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato**.

Tale previsione riguarda tutti i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (permessi che non avevano dunque una scadenza).

Il **comma 3** chiarisce che il permesso di soggiorno UE con l'indicazione della durata (decennale o quinquennale) introdotta dall'articolo in esame sarà concesso ai titolari dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame **al momento della prima richiesta presentata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte o della fotografia.**

Infine, il **comma 4**, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in quanto superato dalla previsione del comma 1 dell'articolo in esame, laddove prevede che il permesso di soggiorno UE costituisce documento di identificazione personale.

1.5. L. N. 238/2021 - Visto d'ingresso per soggiorni di breve durata - Prevista la proroga

L'**articolo 16** reca disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata e prevede l'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009).

L'articolo **introduce l'istituto della proroga del visto di ingresso** degli stranieri per soggiorni di breve durata.

La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale.

I dati relativi alla proroga sono **memorizzate nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel Centro elaborazione dati della Polizia.**

A tal fine l'articolo in esame modifica il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), con l'inserimento del nuovo articolo 4-ter rubricato "*Proroga del visto*" (comma 1, lettera a), dell'articolo in esame).

Come riportato nella relazione illustrativa, la disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, entrato in vigore nell'aprile 2010, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

L'articolo 33 del regolamento (CE) 810/2009 prevede che il visto già rilasciato è prorogato:

- **per motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie**, riconosciute come tali dalle autorità competenti, che impediscono al titolare del visto di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato;
- **per ragioni personali serie** che giustifichino la proroga del periodo di validità o della durata del soggiorno.

Nel primo caso la proroga è concessa a titolo gratuito, mentre nel secondo caso la proroga dà luogo alla riscossione di un diritto pari a 30 euro.

L'autorità competente a prorogare il visto è quella dello Stato membro sul cui territorio si trova il cittadino del paese terzo al momento della richiesta della proroga.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti per la proroga dei visti.

La proroga del visto di ingresso per brevi periodi era già contemplata dall'Acquis di Schengen, dove, tra l'altro si precisa che, per l'Italia, le Autorità amministrative preposte alla proroga debbano essere gli Uffici per gli stranieri ubicati presso le Questure della Repubblica.

Nel dettaglio, la disposizione in esame stabilisce che il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea (ossia 90 giorni) ai sensi dell'articolo 33 del citato regolamento (CE) 810/2009 (comma 1 del nuovo art. 4-ter).

Si stabilisce, inoltre, che lo straniero che chiede la proroga del visto è sottoposto a **rilievi foto-dattiloscopici** (ossia dei rilievi fotografici e delle impronte digitali), alla stregua di colui che richiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (comma 2 del nuovo art. 4-ter).

Si ricorda che il citato regolamento 810/2009 (CE) prescrive che "il richiedente che presenta la "prima domanda" deve presentarsi di persona.

In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente: una fotografia, scansionata o fatta al momento della domanda, e le sue impronte (..) rilevate digitalmente".

1.6. L. N. 238/2021 - Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi - Operatività transfrontaliera - Recepimento della direttiva 2014/17/UE

L'**articolo 23** reca disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e prevede l'attuazione della direttiva n. 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014.

Con l'aggiunta dell'articolo 128-novies (*Operatività transfrontaliera*) al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, viene previsto che gli **agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi** possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai **contratti di credito immobiliare ai consumatori**, disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, **anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo Agenti e mediatori (OAM)**.

Analogamente, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g) - la presentazione, proposta o conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore - possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, **anche senza stabilirvi succursali**, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato **comunicazione all'Organismo Agenti e mediatori (OAM)**.

L'avvio dell'attività è consentito **decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione**.

Tali soggetti sono iscritti in un **apposito elenco tenuto dall'Organismo**, il quale procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione.

1.7. L. N. 238/2021 - Redazione dei bilanci di alcune tipologie di imprese - Recepimento della direttiva 2013/34/UE

L'**articolo 24** è volto a garantire il completo recepimento della **direttiva 2013/34/UE** relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Ricordiamo che la direttiva è entrata in vigore il 19 luglio 2013. I paesi dell'UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 20 luglio 2015.

In Italia, la Direttiva è stata recepita con il **decreto legislativo n. 139 del 2015** per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Con l'articolo in commento adesso la legge europea 2019-2020 le dà compiuta attuazione.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 24 in commento aggiunge, in fine, un nuovo comma all'articolo **111-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie**, necessario per il coordinamento con le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della direttiva 2013/34/UE.

L'attuale **articolo 111-duodecies** recita testualmente:

*«Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, **le società in nome collettivo o in accomandita semplice** devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.»*

A tale comma viene ora aggiunto il seguente ulteriore comma:

«Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».

Secondo l'obbligo attualmente vigente le **società in nome collettivo o in accomandita semplice** devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato, come disciplinato dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 127/1991, solo qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata.

In base alla modifica introdotta dal comma 1 dell'articolo 24 della L. n. 238/2021, l'obbligo per le **società in nome collettivo o in accomandita semplice** di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, nonché di redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 (Imprese controllate) del D.Lgs. n. 127 del 1991, ed in presenza dei presupposti ivi previsti **si applicherà anche qualora** i soci illimitatamente responsabili **siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato** ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il **comma 2** apporta una **serie di modificazioni al Codice Civile**. In particolare vengono modificati gli articoli 2423-ter; 2435-bis; 2435-ter e 2361.

Il **comma 3** apporta delle **modificazioni al decreto legislativo n. 127 del 1991** (recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati). In particolare vengono modificati gli articoli 26, 27 e 39.

Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Il **comma 5**, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. ANAC - Introdotto il bando digitale per tutte le gare pubbliche - In vigore dall' 8 gennaio 2022

E' **entrato in vigore l' 8 gennaio 2022** il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottato con **delibera 773 del 24 novembre 2021** e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, riportante lo "**Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021)**".

Lo schema viene adottato ai sensi dell'art. 71, comma 1, e dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, unitamente alla nota illustrativa, alla relazione AIR e al documento recante le osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica.

Il bando tipo n. 1 ha sostituito quello approvato con deliberazione n. 1228 del 22 novembre 2017.

L'introduzione del bando-tipo digitale attua quanto disposto dal Codice degli appalti sul **ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici**, al fine di garantire l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente e la determinazione delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro.

La scelta di elaborare un bando tipo per procedure digitalizzate è conseguenza dell'articolo 44 e dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2006 (Codice degli appalti), che impongono di svolgere le procedure di gara con sistemi telematici; ed è **funzionale a supportare le stazioni appaltanti nel processo di digitalizzazione richiesto dal PNRR**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del nuovo bando e delle allegate relazioni clicca qui.](#)

3. REVISORI LEGALI - OBBLIGO DI SANARE IL DEBITO FORMATIVO 2017-2019 - Termine prorogato al 16 febbraio 2022

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con **circolare n. 3 del 17 gennaio 2022** ha disposto la **proroga al 16 febbraio 2022** della data entro cui i revisori legali devono assolvere gli obblighi formativi del triennio 2017-2019 (data originariamente fissata al 17 gennaio 2022).

La Circolare dispone, pertanto, che la piattaforma della formazione sarà accessibile ai revisori legali dei conti tenuti a regolarizzare il debito formativo degli anni 2017, 2018 e 2019 **fino e non oltre alla data del 16 febbraio 2022**.

La posticipazione della chiusura della piattaforma ai fini della regolarizzazione del debito formativo pregresso si è resa necessaria a causa delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità

della piattaforma dedicata. Tali interruzioni, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, potrebbero aver ridotto, nei fatti, il periodo di novanta giorni utile al recupero concesso ai sensi dell'articolo 14 del D.M. n. 135/2021.

Di conseguenza, ai fini di una corretta applicazione della norma, il Dipartimento ha ritenuto opportuno comunicare che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso degli anni 2017, 2018 e 2019 **sarà valutata alla data del 17 febbraio 2022**.

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell'economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall'area riservata del portale dei revisori legali, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 al 16 febbraio 2022.

Si ricorda che per il **periodo formativo 2020-2022**, il termine per conseguire la formazione è il **31 dicembre 2022**, così come previsto dal D.L. n. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 21/2021.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 3/2022 clicca qui.](#)

4. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - Anche i commercialisti abilitati alla risoluzione delle controversie - Opposizione dell'AIGA che minaccia l'impugnativa

Dal 1° aprile 2022, i Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti nei rispettivi Albi professionali potranno **operare sulla piattaforma in sostituzione degli utenti interessati** avviando e gestendo le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti.

Con **Delibera n. 390/21/CONS del 1° dicembre 2021**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha, infatti, incluso i Dottori commercialisti e gli esperti contabili nell'elenco degli abilitati alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche.

La delibera dell'Autorità, adottata all'esito di un'ampia consultazione, modifica il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche (n. 203/18/CONS) includendo, tra le altre cose, all'art. 1, lett. t) espressamente anche i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, quali soggetti accreditati ad avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti, oltre alle Associazioni di consumatori, agli Enti esponenziale ed agli Avvocati.

Le modifiche regolamentari relative all'accreditamento, tra gli altri, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entreranno in vigore il prossimo **1° aprile 2022**.

Da segnalare che l'**Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA)**, tramite il **comunicato stampa del 5 gennaio 2022**, ha manifestato dubbi sulla legittimità della Delibera AGCOM in questione, evidenziandone il **contrasto con l'art. 3, comma 6, della L. n. 247/2012**, stante l'evidente contiguità tra il rimedio arbitrale e il rimedio giudiziario, comunicando di stare valutando l'opportunità di impugnare la delibera in parola dinanzi all'Autorità amministrativa competente - quanto meno nella parte in cui abilita alla risoluzione delle controversie i dottori commercialisti e gli esperti contabili - affinché venga garantita ai cittadini una tutela legale professionale e qualificata.

Segnaliamo, infine, che a tale proposito, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha emanato l'**informativa n. 123 del 31 dicembre 2021** con la quale ha reso noto che anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili rientrano tra i soggetti abilitati alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche.

LINK:

[Per consultare il testo della Delibera AGCOM n. 390/21/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo coordinato del regolamento dopo le modifiche clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa dell'ASIGA clicca qui.](#)

5. LAVORATORI ALL'ESTERO - Aggiornate le retribuzioni convenzionali 2022 - Incremento dell' 1.7 per cento

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2022, del **decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 dicembre 2021**, sono state determinate le retribuzioni convenzionali 2022 applicabili ai lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato all'estero.

Un **incremento dell' 1,7%** rispetto allo 0,5% del 2021.

Rimangono invariate la struttura delle tabelle in termini di settori di attività, di qualifiche lavorative e di stratificazione delle fasce di retribuzione nazionale.

A decorrere **dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022**, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle che costituiscono parte integrante del citato decreto.

Come noto le retribuzioni in parola, ai sensi della legge n. 398/1987, devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2022, dai datori di lavoro che assumono in Italia **lavoratori per inviarli in paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale**.

Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i soggetti che lavorano in Paesi UE con inclusione anche della Svizzera, Liechtenstein, Norvegia ed Islanda.

Tra quelli extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea del Sud.

Nella categoria rientrano non soltanto i **lavoratori italiani** ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

LINK:

[Per consultare la tabella delle retribuzioni convenzionali 2022 clicca qui.](#)

6. BONUS PUBBLICITA' - Invio della dichiarazione sostitutiva entro il 10 febbraio 2022

Il **10 febbraio 2022** è il termine entro il quale è possibile **inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021**.

In particolare, i soggetti che hanno presentato la "**comunicazione per l'accesso**" al bonus pubblicità per l'anno 2021, per **confermare la "prenotazione"** debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022.

Ricordiamo che la finestra per la presentazione della dichiarazione sostitutiva - originariamente prevista dal 1° al 31 gennaio 2022 - è stata posticipata a causa di interventi sulla piattaforma telematica.

Da tener presente che **per ciascuno degli anni 2021 e 2022** è stato previsto uno stanziamento annuo, pari a **90 milioni di euro**, che costituisce il tetto massimo di spesa.

Il beneficio è concesso nel limite di **65 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di **25 milioni di euro** per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Resta **invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica**, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

7. ECONOMIA CIRCOLARE - Contributi alle imprese per l'acquisto di prodotti riciclati - Domande fino al 22 febbraio

Le imprese e i titolari di reddito autonomo che **utilizzino materiali e prodotti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami**, possono beneficiare di un'agevolazione, riconosciuta sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% del costo delle materie e dei prodotti riciclati, acquistati nel 2020, fino a un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

Identico beneficio è riconosciuto a chi abbia **comprato compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti**.

Con il **decreto del 6 ottobre 2021**, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, sono stati definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all'agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

Le domande devono essere presentate **esclusivamente in formato elettronico**, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale, **a partire dalle ore 12:00 del 22 dicembre 2021 fino alle ore 12:00 del 21 febbraio 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa, la modulistica e le FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica e consultare il manuale utente clicca qui.](#)

8. FONDI PER IL RESTAURO DI PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO - Domande entro il 15 marzo

Il **Ministero della Cultura** rende noto che l'avviso pubblico "**Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici**" si colloca nell'investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.

L'avviso, dedicato a **parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell'identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica.**

Destinatari dell'Avviso sono i **proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo - pubblici o privati - di parchi e giardini di interesse culturale** (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.

La domanda potrà essere presentata entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

9. IPCEI - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI SULLA SALUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l'avvio di un **Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla salute** nell'ambito delle iniziative di politica industriale promosse dal nostro Paese in raccordo con gli altri Stati Membri e la Commissione Europea.

A partire **dal 19 gennaio ed entro e non oltre il 28 febbraio 2022**, le imprese interessate a partecipare all'IPCEI potranno rispondere all'avviso pubblicato dallo stesso Ministero esprimendo la propria **manifestazione d'interesse** proponendo un **progetto d'investimento in Italia** che oltre ad attività di ricerca e sviluppo dovrà avere anche una fase sperimentale di sviluppo industriale.

Gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse alla seguente PEC: dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it

I progetti che verranno **selezionati** potranno essere **finanziati in deroga alla normativa europea sugli aiuti di Stato**, per affrontare sfide di mercato e sociali che non potrebbero essere superate in altro modo, ma eventualmente anche con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza se le attività connesse saranno conformi alla normativa ambientale nazionale e europea.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

10. AUTOTRASPORTO - Pubblicati i due decreti che stanziavano 100 milioni di euro per l'acquisto di veicoli ecologici e rinnovo di mezzi pesanti

Incentivare l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l'inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade.

Questo l'obiettivo dei due decreti del 18 novembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che prevedono complessivamente 100 milioni di euro per agevolare l'acquisto di mezzi più tecnologici e green.

Il **primo decreto** "*Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021), mette a disposizione **50 milioni di euro per il biennio 2021-2022** per incentivare la sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, Rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri.

Il **secondo decreto** "*Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022), mette a disposizione delle imprese di autotrasporto **ulteriori 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026** esclusivamente per l'acquisto di "veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa", quindi di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare: ibridi (diesel/elettrico), elettrici, a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

11. WORKERS BUY OUT - LE IMPRESE SALVATE E RIGENERATE DAI LAVORATORI - Previsto esonero contributivo totale per le nuove cooperative

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto **un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro.**

Lo prevede l'**articolo 1, commi 253 e 254 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).**

L'esonero - secondo quanto stabilito al comma 253 - ha le seguenti caratteristiche:

- una **durata massima di ventiquattro mesi** dalla data della costituzione della cooperativa;

- limite massimo di **importo pari a 6.000 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile;
- esclusione di premi e contributi INAIL.

L'esonero in questione - secondo quanto stabilito dal comma 254 - **non è riconosciuto** qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni **almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti**, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

La particolarità sta nel fatto che **lo sgravio è applicabile alle cooperative di lavoratori che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 con operazioni dette di "workers buy out"** secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell'art. 23 (*Fondo per la crescita sostenibile*) del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, introdotto dall'art. 1, comma 270 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Si tratta in particolare delle imprese costituite in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte **lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali** che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi, grazie anche a finanziamenti dello Stato.

Sulle modalità specifiche e i criteri di attuazione di tali finanziamenti si attende un decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

12. PERMESSI DI COSTRUIRE, SCIA E AUTORIZZAZIONI IN SCADENZA A FINE 2021 - Validità prorogata al 29 giugno 2022 - Pronuncia della Corte Costituzionale

Permessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), concessioni e autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 saranno validi fino al 29 giugno 2022.

La proroga non è automatica, ma opera solo su richiesta dell'interessato.

Il chiarimento è arrivato dalla **Corte Costituzionale con la sentenza n. 245/2021**, depositata il 21 dicembre 2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 dicembre 2021.

La Corte si è pronunciata sull'**impugnativa contro l'art. 28 della legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020**, il quale prevedeva la proroga di validità "*di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza*".

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale perchè, a suo avviso, detta una disciplina difforme da quella statale contenuta nell'articolo 103, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e nell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020.

I giudici hanno spiegato che, a causa del protrarsi dell'emergenza, il legislatore è intervenuto con l'articolo 3, comma 1 lettera a) del D.L. n. 125/2020, che ha modificato l'articolo 103, comma 2 sostituendo la data del 31 luglio 2020 con la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (che è attualmente fissato al 31 marzo 2022).

L'obiettivo perseguito dall'intervento statale, nello svolgersi di una inusitata emergenza epidemiologica come quella da COVID-19, è consistito nel prorogare i titoli abilitativi **in termini omogenei su tutto il territorio nazionale**, rispondendo così a esigenze che riguardano l'intero territorio nazionale.

La Corte, dopo aver ricostruito il succedersi degli interventi statali, ispirati, sia pure nella diversa modulazione tra la prima e la seconda fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'impellente esigenza di preservare, **in termini omogenei su tutto il territorio nazionale**, la validità e l'efficacia dei titoli abilitativi altrimenti compromessa dal blocco delle attività e dopo aver rilevato la palese diversità della proroga tra le norme statali e la disciplina regionale disposta dalla Regione Lombardia, ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale** dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, precisando:

- a) che i permessi di costruire, le SCIA e le autorizzazioni **resteranno validi fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza** (previsto per il 31 marzo 2022), quindi **fino al 29 giugno 2022**;

- b) che, in base all'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 76/2020, il regime di proroga della validità dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni non è automatico, ma **opera solo su richiesta dell'interessato che chiede espressamente di volersi avvale di tale proroga.**

Pertanto, in tutta Italia, i permessi di costruire, le SCIA e le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 **saranno validi fino al 29 giugno 2022**, a condizione che la proroga venga richiesta dall'interessato.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 245/2021 clicca qui.](#)

13. MUD 2022 - Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio 2022

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario n. 4, il **D.P.C.M. 17 dicembre 2021**, recante **"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022"**.

Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Considerato che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, **il termine per la presentazione della dichiarazione**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, **slitta dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del D.P.C.M. 17 dicembre 2021 con l'allegato MUD clicca qui.](#)

14. DIGITALE - AL VIA IN BANDO DEL PIANO ITALIA A 1 GIGA - Domande entro il 16 marzo 2022

Internet veloce arriverà ad **altri 7 milioni di indirizzi (numeri civici) in tutta Italia**: con il primo dei bandi Italia a 1 Giga, il Governo mette a disposizione per questo obiettivo **quasi 3,7 miliardi di euro** dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il bando è uno degli interventi della **Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga** che prevede anche Piani per connettere le scuole e le strutture sanitarie e per promuovere lo sviluppo delle reti 5G, previsti in successione entro i prossimi tre mesi.

I civici coinvolti nella misura sono **suddivisi in 15 aree geografiche**, i cosiddetti lotti, che saranno oggetto di intervento da parte degli operatori vincitori dei finanziamenti.

I lavori dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026.

Per partecipare alla gara, gestita da Infratel Italia sulla base della convenzione stipulata con il Dipartimento per la trasformazione digitale e Invitalia, è necessario **accedere e registrarsi all'apposita piattaforma telematica**.

I soggetti interessati possono presentare le offerte **entro le ore 13:00 del 16 marzo 2022**, destinate a uno solo, alcuni o tutti i lotti posti a gara e potranno aggiudicarsi un massimo di 8 lotti.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il bando clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma telematica e procedere alla registrazione clicca qui.](#)

15. PA DIGITALE 2026 - Il punto di accesso alle risorse del PNRR per la Transizione Digitale della P.A.

PA digitale 2026 - iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - è la piattaforma che consente alle amministrazioni di richiedere i fondi del PNRR dedicati alla transizione digitale, rendicontare l'avanzamento dei progetti e ricevere assistenza.

Un percorso nato per coinvolgere e sostenere le amministrazioni a comprendere nel dettaglio le grandi **opportunità della digitalizzazione** e che avrà nella primavera del 2022 un momento di snodo fondamentale, con la pubblicazione dei primi avvisi del PNRR dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

I **7 investimenti** previsti dal PNRR per la digitalizzazione della PA sono messi a disposizione attraverso 14 misure, per un totale di **oltre 6 miliardi di euro**.

Tra queste, due in particolare vedono l'AgID protagonista come ente delegato responsabile per l'attuazione:

- la misura 1.3.2 dedicata allo **Sportello Digitale Unico** (Single Digitale Gateway) e
- la misura 1.4.2 sull'**accessibilità dei servizi pubblici digitali**.

A queste si aggiunge la misura 1.4.4 dedicata all'implementazione su scala nazionale dell'**identità digitale SPID**.

L'AgID informa che i prossimi mesi saranno centrali per l'avvio dei primi avvisi, e quindi dei primi progetti.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente sulla piattaforma, a cui è anche possibile registrarsi per ricevere aggiornamenti e comunicazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

16. BANCA D'ITALIA - Pubblicata la VII indagine sull'informatizzazione nelle Amministrazioni Locali

Publicata, dalla Banca d'Italia, la **VII Indagine sull'informatizzazione nelle Amministrazioni locali**.

La rilevazione, condotta **su un campione di circa 550 enti locali**, analizza:

- il **grado di utilizzo delle tecnologie informatiche**,
- le **modalità di erogazione dei servizi al pubblico**,
- il ricorso a strumenti di pagamento elettronici e
- l'**utilizzo delle infrastrutture abilitanti previste dai piani nazionali per l'informatica nelle Pubbliche Amministrazioni**.

Rispetto alle precedenti edizioni, sono stati svolti approfondimenti anche sulle iniziative formative erogate in materia di ICT e sul ricorso allo smart working.

Siamo ancora lontani dagli obiettivi da raggiungere con il PNRR ed è appena iniziato il processo di cambiamento verso la digitalizzazione della PA, che *"non è sempre agevole e scontata"* - spiega la Banca d'Italia - *"la carenza di risorse finanziarie e di figure professionali adeguate, le difficoltà organizzative, la persistenza di una cultura amministrativa burocratica"*.

Il percorso indicato dalla Commissione Ue è ancora in buona parte da realizzare con il 65% delle pubbliche amministrazioni che lamenta poche risorse ed il 58% poco personale.

Si evidenzia anche la necessità di **dotare le amministrazioni delle professionalità e delle competenze tecniche** utili a superare i gap culturali dei dipendenti pubblici. E comunque per raggiungere gli obiettivi *"sarà cruciale spendere bene le risorse derivanti dal PNRR"*.

Ma l'indagine evidenzia anche che gli enti mostrano un **adeguamento parziale agli obblighi normativi del Codice dell'Amministrazione Digitale**:

- solo il 30% degli enti consente l'accesso ai propri servizi online tramite SPID;
- il 40% non ha ancora individuato un Responsabile per la Transizione Digitale;

- il 55% non ha ancora avviato gli sviluppi per utilizzare l'applicazione per smartphone, la cosiddetta APP IO;
- il 12% degli enti non ha ancora aderito a PagoPA.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della pubblicazione clicca qui.](#)

17. ESCLUSIONE DAGLI APPALTI - Le nuove linee guida ANAC in consultazione fino al 28 febbraio

Non soltanto una **sentenza di condanna** ma anche un **rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale** o un'**ordinanza di custodia cautelare** a carico dell'amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un'impresa e causarne l'**esclusione da una gara pubblica**.

Individuare con precisione gli illeciti professionali che comportano l'esclusione di professionisti e imprese dalle gare per ridurre il numero dei contenziosi è l'obiettivo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha posto **in consultazione le nuove linee guida - dal 18 gennaio al 28 febbraio 2022** - al fine di procedere all'aggiornamento delle linee guida n. 6, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, alle modifiche normative sopravvenute.

Al momento, i casi che comportano l'esclusione dalle gare non sono indicati in modo tassativo ed esaustivo, ma rinviano a valutazioni da effettuare con elementi e criteri extragiuridici.

La valutazione sull'affidabilità del professionista o dell'impresa è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante e questo ha generato un alto numero di contenziosi.

Con le nuove linee guida, l'Autorità vuole **standardizzare le comunicazioni** ai fini dell'annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai **gravi illeciti professionali**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere alla consultazione clicca qui.](#)

18. PLANIMETRIE CATASTALI - Consultazione telematica aperta anche ai collaboratori di studio e agli agenti immobiliari

1) L'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver attivato le nuove modalità di accesso al servizio per la **consultazione telematica** delle **planimetrie catastali** anche per i **collaboratori di professionisti già abilitati** alla presentazione online dei documenti.

Per usare il servizio è necessaria apposita delega a nome del collaboratore con specifica abilitazione al servizio.

Come specificato dal comunicato delle Entrate **i professionisti che possono utilizzare il servizio sono:**

- **tecnici abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale o ad adempimenti connessi** alla stipula di atti relativi a un immobile e incaricati da uno dei titolari di diritti reali sull'immobile o dall'autorità giudiziaria
- **notai, incaricati di stipulare atti relativi a un immobile.**

Come stabilito con il **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **11 febbraio 2021**, Prot. n. 41910/2021, l'accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito anche per altri atti o attività concernenti l'immobile, purché insiti nell'incarico conferito da parte di soggetto legittimato.

Il servizio di consultazione on line è gratuito in quanto compreso nell'adesione al servizio di presentazione dei documenti e si accede utilizzando la piattaforma Sister.

2) Vogliamo infine ricordare che, **dal 1° gennaio 2022, anche gli agenti immobiliari** sono abilitati ad accedere alla Banca dati catastali per consultare le planimetrie catastali, su delega dei clienti.

Questa nuova possibilità è contenuta nella **L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021** (sul PNRR), che all'**articolo 27, comma 2-undecies** stabilisce che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un proprio provvedimento, deve provvedere all'aggiornamento dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la consultazione delle planimetrie catastali,

di cui all'articolo 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 settembre 2010, Prot. 47477, "al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale**".

Si tratta di quei soggetti che, in precedenza, erano iscritti al Ruolo degli agenti di affari in mediazione, tenuto dalla Camera di Commercio (poi soppresso a decorrere dal 12 maggio 2012) e che ora sono tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Tali soggetti, in ogni caso, devono essere **muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale**.

Per l'operatività di tale novità è prevista l'emanazione di un **apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 2 marzo prossimo**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

19. CONCESSIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE - Proroga solo fino al 31 dicembre 2023 come per le concessioni balneari - Pronuncia del TAR del Lazio

Le concessioni per il commercio ambulante possono beneficiare della proroga fino al 31 dicembre 2023, come disposto dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e 18 del 2021 per le concessioni balneari; la Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Bolkesteir") è, infatti, applicabile anche al settore del commercio ambulante.

Lo ha confermato il **TAR del Lazio con la sentenza n. 539, pubblicata il 18 gennaio 2022**, con la quale è stato respinto il ricorso di un singolo titolare di concessione di posteggio a rotazione, che aveva impugnato il provvedimento del Dipartimento Sviluppo Attività Economiche e Produttive di Roma Capitale con il quale è stato annullato l'atto di comunicazione dell'avvio della procedura tesa al rinnovo delle concessioni dei posteggi a rotazione per il commercio su aree pubbliche, aventi scadenza al 31 dicembre 2020, in applicazione del comma 4-bis dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020.

Secondo il ricorrente:

- a) il potere-dovere di disapplicare la norma nazionale illegittima per contrasto con il diritto comunitario è prerogativa esclusiva dell'organo giudiziario e quindi precluso all'amministrazione;
- b) la fattispecie relativa alle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative non è, inoltre, sovrapponibile a quella concernente la concessione di posteggi a rotazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il TAR contesta entrambe le tesi, richiamando le citate **sentenze n. 17 e 18 pronunciate dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il 9 novembre 2021**.

Ricordiamo che l'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato**, con le citate sentenze, si è, infatti, pronunciata sulla discussa disciplina dell'affidamento delle **concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative**, stabilendo che le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 - **sono in contrasto con il diritto eurounitario**, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; **tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione**.

In entrambe le sentenze - ricorda il TAR - si è affermato il principio di diritto secondo cui il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo **si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato, compresi gli enti territoriali e gli enti pubblici in generale**.

Per quanto riguarda poi l'applicabilità della direttiva anche al settore del commercio su area pubblica è confermata nel percorso argomentativo di entrambe le sentenze emesse dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

La citata direttiva impone, infatti, l'indizione di gare di appalto **a tutela della concorrenza per il mercato**, materia "trasversale" che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell'ordinamento nazionale, tra cui deve senz'altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La direttiva 2006/123/CE - ricorda il TAR - è "**self executing**" e quindi suscettibile di applicazione immediata nell'ordinamento interno dei singoli Paesi.

Essendo la direttiva auto-esecutiva nell'ordinamento nazionale, sussiste in capo all'Amministrazione il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto comunitario.

Nelle citate sentenze il Consiglio di Stato ha chiarito, ben oltre il perimetro della singole fattispecie trattata, che **le disposizioni di rinnovo automatico delle concessioni sono illegittime** per contrasto con l'articolo 49 del TFUE e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE.

L'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga *ex lege* delle concessioni - scrive ancora il TAR - "**determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti territoriali della non applicazione della disciplina interna illegittima**".

La Plenaria, tuttavia, consapevole del notevole impatto sia sociale che economico di tale immediata applicazione, ha inteso **modulare nel tempo l'efficacia della pronuncia**, disponendo una disciplina transitoria in cui le concessioni demaniali già in essere **continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023**.

Alla stessa stregua ha ritenuto di dover modulare gli effetti di questa pronuncia di rigetto, precisando che la concessione in oggetto - relativa al alla concessione del posteggio a rotazione per il commercio su aree pubbliche - **mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023**, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del TAR del Lazio n. 539/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 17/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 18/2021 clicca qui.](#)

20. PAGAMENTI ELETTRONICI - Presentata la piattaforma IdPay - La piattaforma che trasformerà i nostri rapporti con il fisco

Il 21 gennaio 2022 si è svolto in modalità digitale il workshop conclusivo del progetto **National Strategy to Promote Electronic Payments in Italy**, realizzato dal Dipartimento del Tesoro, con il supporto della Direzione Generale per il Sostegno alle Riforme Strutturali ("DG REFORM") della Commissione Europea e che ha visto la consulenza tecnica di KPMG Advisory S.p.A.

Il progetto, volto alla definizione di un piano di policy a supporto della **promozione dei pagamenti digitali**, contribuirà ad accrescerne l'utilizzo in Italia, riducendo i costi connessi alla gestione del contante, aumentando l'inclusività finanziaria del Paese e sostenendone lo sviluppo tecnologico.

La discussione è terminata con una tavola rotonda, che si è focalizzata su tre diverse linee di intervento per la **promozione dei pagamenti elettronici in Italia**:

- **Progetto "IDPay"** per l'implementazione di una soluzione tecnologica, realizzata e resa operativa da PagoPA S.p.A. tramite l'infrastruttura del Centro Stella dei pagamenti elettronici, che consenta la **standardizzazione e digitalizzazione dei processi di erogazione di benefici economici pubblici a favore dei cittadini e imprese**.
- **Digitalizzazione dei pagamenti verso la P.A.**, con l'obiettivo di favorire il ricorso, da parte dei cittadini, ai pagamenti elettronici diretti alla pubblica amministrazione attraverso una riduzione dell'importo dovuto in caso di notifica digitale degli atti della P.A..

- Attività di **educazione finanziaria** con riferimento al settore dei pagamenti elettronici, partendo dalle iniziative promosse dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e dalla Banca d'Italia.

L'Italia risulta ad oggi una delle economie più dipendenti dal contante con un'incidenza delle transazioni elettroniche ancora inferiore rispetto agli altri Paesi e con un livello di digitalizzazione della popolazione ancora limitato.

Con la **piattaforma IdPay** il Governo **rilancia la spinta all'uso dei pagamenti digitali** facendo rotta non più sul cashback ma sulla gestione automatica e semplificazioni delle agevolazioni a sostegno del welfare.

Con IdPay i cittadini potranno ricevere le agevolazioni all'atto dell'acquisto elettronico anche come detrazione sul modello di dichiarazione dei redditi. Inoltre non si dovranno attivare strumenti ad hoc, ma si potrà ottenere l'agevolazione senza dover attendere il click day.

Per capirci, all'atto dell'acquisto di un bene che comporta qualche forma di detrazione, l'informazione sarà subito a disposizione degli uffici fiscali e non saranno richiesti altri passaggi né autorizzazioni.

Il Progetto conferma **una linea di sviluppo e di riforma che intende favorire la digitalizzazione dei processi su cui è basata la nostra economia, per costruire un settore privato e pubblico più agile, inclusivo e sostenibile.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) TUTTI I COMUNI IN ANPR - COMPLETATA L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Con il subentro del Comune siciliano di San Teodoro si è completato il percorso per portare tutti i Comuni italiani dentro l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

A decorrere dal 18 gennaio 2022, dunque, gli italiani residenti nei **7.903 Comuni** del Paese e quelli all'estero iscritti all'AIRE possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online, in modo facile e sicuro.

Alla data del 19 gennaio 2022 i cittadini in ANPR sono esattamente 67.384.988.

Nei prossimi mesi sul sito ANPR saranno aggiunti ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure online per effettuare il cambio di residenza.

Grazie all'Anagrafe nazionale unica, ogni aggiornamento sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all'INPS, fino alla Motorizzazione civile.

LINK:

[Per accedere ai servizi clicca qui.](#)

2) NUOVA CAMPAGNA DI PHISHING

Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate avverte che è stata individuata una **nuova campagna di phishing a danno dei cittadini**, veicolata da false mail a nome dell'Agenzia ("Ufficio accertamenti", "Direzione nazionale Agenzia delle Entrate", "ufficioagenzia", "ufficioriscossioni"), aventi come oggetto "Commissione di osservanza sul registro tributario" oppure "Commissione di osservanza sull'anagrafe tributaria" e riguardanti false disposizioni a consegnare l'ultima dichiarazione redditi entro le scadenze previste dal TUIR.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

3) SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATI IN AMBITO PERSONALE E DOMESTICO - LE ISTRUZIONI DEL GARANTE PRIVACY

Le persone fisiche possono, nell'ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o di beni, senza alcuna autorizzazione o formalità ma a condizione che vengano rispettate determinate regole.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha riassunto in una **scheda informativa** le principali indicazioni per le persone fisiche che intendono installare, in ambito personale o domestico, sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni.

LINK:

[Per consultare la scheda informativa e le FAQ clicca qui.](#)

4) TELEMARKETING AGGRESSIVO - SANZIONATA ENEL ENERGIA

L'Autorità Garante per la protezione dati personali ha inflitto a **Enel Energia** una **sanzione di 26.513.977,00 euro** per il **trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing**.

L'Autorità ha inoltre ingiunto a Enel Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l'attivazione di offerte e servizi e l'attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC).

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

5) EDITORIA - PUBBLICATO L'ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 2020

Pubblicati sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei **ministri gli elenchi delle imprese e delle associazioni editrici di quotidiani e periodici a cui sono stati erogati i contributi diretti alla stampa per l'anno 2020**.

Sono **173 i destinatari totali suddivisi in diverse categorie**:

- 108 imprese editrici di quotidiani e periodici editi e diffusi in Italia,
- 9 imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche,
- 5 imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all'estero,
- 15 periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero,
- 27 editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti,
- 9 periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

LINK:

[Per consultare l'elenco clicca qui.](#)

6) STRADE E ARREDO URBANO - ASSEGNATI AI COMUNI 300 MILIONI DI EURO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Con una comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, il Ministero dell'Interno ha reso noto che con il **decreto 14 gennaio 2022**, pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha ripartito le risorse stanziare dall'art. 1 comma 407, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022).

Si tratta di **200 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro per il 2023**, da destinare **alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano**.

I Comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

I Comuni devono iniziare l'esecuzione dei lavori:

- entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed
- entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... DOPO LA FINE DEL CASHBACK E' ARRIVATO IL BONUS BANCOMAT CON INCENTIVI PER ESERCENTI E PROFESSIONISTI !

Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, con la modifica apportata al comma 289-bis, dell'articolo 1, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), da parte del **comma 627 dell'articolo 1**, viene **definitivamente abolito**, in anticipo rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2022, il **programma di attribuzione di rimborsi** in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

È stato il D.L. n. 99/2021 (c.d. "Decreto Lavoro e Imprese") a sancire la fine di questa iniziativa di cui abbiamo sentito tanto parlare. Provvedimento poi abrogato dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

L'esperienza del "Cashback di Stato" è stata definitivamente archiviata dalla legge di bilancio 2022.

Ma se da un lato la legge di bilancio 2022 ha chiuso la porta ad un progetto, dall'altro – senza dimenticare la **Lotteria degli scontrini** - si è **spianato la strada ad una nuova e stimolante proposta**: il "Bonus Bancomat", con l'obiettivo di **incentivare l'utilizzo degli strumenti elettronici per i pagamenti**.

La prima fase del **bonus bancomat**, che possiamo considerare temporaneamente come un periodo sperimentale, va **dal 1° luglio 2021 al 30 giugno del 2022**.

Bonus bancomat: cos'è

Il "Bonus bancomat" arriva per "sostituire" il "Bonus cashback", sospeso lo scorso primo luglio.

Si tratta di una misura, pensata dal governo, per poter evitare il dilagare dell'evasione fiscale, ridurre la circolazione di contante e favorire l'utilizzo dei pagamenti elettronici.

La **legge n. 106 del 23 luglio 2021**, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), modificando l'articolo 22 e introducendo l'articolo 22-bis al D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto due novità:

- a) un **aumento del credito d'imposta sulle commissioni**, che passerà dal 30% al 100%;
- b) un **nuovo bonus per l'acquisto e l'utilizzo di POS di ultima generazione**.

Bonus bancomat: a chi spetta

A prima vista, si potrebbe pensare che il termine "Bonus bancomat" sia la denominazione di un'agevolazione rivolta a coloro che decidono di pagare con il **bancomat** piuttosto che tramite i contanti ma, nonostante l'obiettivo rimanga quello di incentivare i **pagamenti digitali**, non è così.

È questa la principale differenza con il **Cashback di Stato**.

Il sistema **Cashback di stato** era un'agevolazione **rivolta principalmente ai consumatori**, ovvero a coloro che si recavano in un negozio fisico per effettuare degli acquisti di beni o servizi, su cui ricevevano un rimborso del 10% fino ad un massimo di 150 euro.

Il **bonus bancomat**, questa volta, è **rivolto agli esercenti e ai liberi professionisti**, ovvero a coloro che offrono i servizi ai **consumatori**.

Dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 il **bonus bancomat** spetta, dunque, agli **esercenti** e ai **professionisti**. Nello specifico, il bonus bancomat è destinato ai **oggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni**, ossia ai titolari di Partita Iva che cedono beni o erogano servizi a favore dei consumatori finali e che provvedono ad acquistare, noleggiare o, in alternativa, utilizzare dispositivi atti a consentire il pagamento elettronico con carta.

Tra i beneficiari, **sono esclusi** i titolari di partita Iva che guadagnano più di 5 milioni di euro l'anno.

Bonus bancomat: come richiederlo

Per il Bonus bancomat non esiste ancora una modalità di richiesta precisa, al contrario del precedente Bonus cashback.

Non ci sono app o portali per richiederlo, ma sarà possibile fare richiesta al momento della **dichiarazione dei redditi**.

Il commerciante dovrà inviare all'**Agenzia delle Entrate** i documenti che attestino le spese di utilizzo, noleggio o acquisto del POS e i ricavi annui.

Il bonus ottenuto potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** della spesa sostenuta per l'acquisto del POS.

Bonus bancomat: come funziona - le nuove regole

La prima novità riguarda **l'aumento del credito d'imposta dal 30% al 100% per le commissioni addebitate all'esercente** in caso di pagamento elettronico ricevuto con sistemi che permettono la transazione con carte di credito, debito o altri sistemi evoluti e **maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**.

La seconda categoria di incentivi è più articolata, riguarda **i costi per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo dei POS**, nonché le spese di convenzionamento e collegamento tecnico.

Il credito d'imposta dipenderà anche dalla tipologia dell'apparecchio e dagli incassi annuali dell'esercente. Nel primo caso avrà **un limite massimo di 160 euro per soggetto** e riguarderà sempre il periodo **luglio 2021 - giugno 2022**.

Consiste nel **70% della spesa** per tali strumenti in caso di ricavi e compensi entro i 200mila euro, relativi al periodo d'imposta precedente; nel **40%** per la fascia dai 200mila al milione di euro; **10%** per i soggetti ricompresi tra un milione e 5 milioni di euro.

Si tratta, quindi, di un importo di massimo **160 euro** per l'acquisto o il noleggio del POS, che può essere aumentato ad un massimo di **320 euro**, se il commerciante acquista un POS di ultima generazione.

I **parametri** che determineranno il bonus saranno gli introiti annui del commerciante e la tipologia di POS utilizzata.

L'**agevolazione** riguarderà:

- Il 70% della spesa in caso di ricavi entro i 200mila euro;
- Il 40% per i ricavi dai 200mila euro ad un milione;
- Il 10% per i ricavi tra uno e cinque milioni.

Nel caso, invece, si tratti di un **POS di ultima generazione**, le **agevolazioni** saranno maggiori:

- Il 100% per introiti fino a 200mila euro;
- Il 70% per introiti tra 200mila euro e un milione di euro;
- Il 40% per introiti da un milione a cinque milioni.

Il credito d'imposta sarà riconosciuto agli esercenti per **tutte le commissioni pagate con bancomat, carte di credito prepagate e tutti gli altri strumenti di pagamento tracciabili**.

Le regole tecniche

Con il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021, Prot. n. 211996/2021**, sono state individuate, infatti, le modalità da seguire per realizzare il **collegamento tra POS e registratori telematici** così da potere beneficiare non solo del credito di imposta POS pari al costo sostenuto per le commissioni addebitate a fronte di pagamenti elettronici ricevuti, ma anche di quello riconosciuto per l'installazione di strumenti POS integrati con registratori e server telematici.

Anticipando il rilascio di nuove ed ulteriori modalità tecniche di collegamento, il citato provvedimento direttoriale richiama quanto già individuato a tal fine al paragrafo 2.1. delle specifiche allegate al **provvedimento del 28 ottobre 2016, prot. 0182017**, in materia di registratori e server telematici (successivamente modificato dai provvedimenti del 20 dicembre 2019, del 30 giugno 2020 e del 23 dicembre 2020).

Più nel dettaglio, il perimetro di interesse è quello degli RT ("**Registratori Telematici**") dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 211996/2021, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 17 al 24 Gennaio 2022)

1) Legge 23 dicembre 2021, n. 238: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 21 dicembre 2021: Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 17 dicembre 2021: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento Ordinario n. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 18 novembre 2021: Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) D.P.C.M. 21 gennaio 2022: Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 17 al 24 Gennaio 2022)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/87 del Consiglio del 17 gennaio 2022 relativa alla nomina di quattro membri del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 14 del 21 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)